Pubblicato il 13/10/2023

N. 06897/2023 REG.PROV.CAU.
N. 08056/2023 REG.RIC.

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio

(Sezione Prima Bis)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 8056 del 2023, proposto da

-OMISSIS- rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandro Bovari, Alessio Tomassucci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Alessandro Bovari in Perugia, via Fiume 17;

contro

Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento, in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato e domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

nei confronti

-OMISSIS-non costituito in giudizio;

<< PER L'ANNULLAMENTO, PREVIA ADOZIONE DI IDONEE MISURE CAUTELARI, ANCHE DI TIPO PROPULSIVO,

1) del giudizio di inidoneità del ricorrente adottato dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento, prot. n. -OMISSIS- del -OMISSIS- (doc. 1), notificato in pari data, con il quale il Sig. -OMISSIS- è stato giudicato inidoneo al concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi carabinieri in ferma quadriennale, in quanto gli è stata riscontrata la seguente diagnosi: "-OMISSIS-";

2) di tutti gli atti, documenti e verbali, non conosciuti, redatti dalla Commissione e sulla base dei quali è stato formulato il giudizio di non idoneità, inclusi gli esami di laboratorio eventualmente effettuati;

3) della comunicazione del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento inviata a mezzo PEC il -OMISSIS-con la quale è stato disposto il non accoglimento dell'istanza di revisione del Sig.-OMISSIS-;

4) ove occorrer possa e per quanto di ragione della graduatoria finale di merito del 31.03.2023 (doc. 7), nonché del Decreto del Comandante dell'Arma dei Carabinieri - Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento prot. n. 99/9-2-2022 CC del 12 aprile 2023 (doc. 8) con il quale la stessa è stata approvata nella parte in cui non include il ricorrente;

5) ove occorrer possa e per quanto di ragione, del Bando di concorso in parte qua, ossia in relazione all'art. 10 comma 6, lett. b. punto 1), nella parte in cui dispone che "saranno giudicati inidonei i candidati:

b. risultati affetti da:

- imperfezioni ed infermità che siano contemplate nel decreto ministeriale 4 giugno 2014 – Direttiva Tecnica per l'applicazione dell'elenco delle imperfezioni e delle infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare di cui all'articolo 582 del d.P.R. 15 marzo 2010, nr. 90 o che determinino l'attribuzione di un profilo sanitario diverso da quello di cui al precedente comma 3",

qualora la disposizione fosse interpretata nel senso di ritenere l'attribuzione dei coefficienti di cui al comma 3 del tutto discrezionale e svincolata dalle ipotesi predeterminate dal D.M. 4 giugno 2014; nonché in relazione all'art. 10 comma 6, lett. b. punto 3), nella parte in cui dispone che saranno giudicati inidonei i candidati risultati affetti "tutte quelle imperfezioni ed infermità non contemplate nel presente comma, comunque incompatibili con la frequenza del corso e con il successivo impiego quale carabiniere";

6) ed ancora, ove e per quanto occorra, dell'art. 10, comma 8 del Bando di concorso, nella parte in cui dispone che "Il giudizio riportato negli accertamenti psicofisici è definitivo e non suscettibile di riesame, essendo adottato in ragione delle condizioni del soggetto al momento della visita. Pertanto, i concorrenti inidonei non saranno ammessi a sostenere le ulteriori prove concorsuali";

7) di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale, comunque lesivo dei diritti e degli interessi del ricorrente tra cui, ove occorra, delle "Norme Tecniche per lo svolgimento degli accertamenti psico-fisici del concorso, per esami e titoli, per il reclutamento di 4189 allievi carabinieri in ferma quadriennale" del 1°.10.2022 e dell'avviso dell'11 maggio 2023 con il quale è stato disposto che i candidati già risultati "idonei non vincitori", allo stato ignoti, saranno avviati al corso in

qualità di “idonei vincitori” presumibilmente durante la seconda metà di dicembre 2023;
E PER IL CONSEGUENTE ACCERTAMENTO
del diritto del ricorrente ad essere dichiarato idoneo ai fini concorsuali e, dunque, ammesso alla prosecuzione del concorso e al conseguente corso per allievi carabinieri.>>

Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri Centro Nazionale Selezione Reclutamento;
Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;
Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 il dott. Domenico De Martino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Vista la relazione di verificazione, depositata agli atti il 14.9.2023 con la quale l’Organo incaricato, per quanto attiene alle ragioni oggetto di ricorso, ha ritenuto idoneo il ricorrente al prosieguo delle prove del Concorso pubblico per esami e titoli, per il reclutamento di 4.189 allievi Carabinieri in ferma quadriennale, così esprimendosi nelle sue conclusioni: “si rileva che dall'anamnesi, dagli accertamenti specialistici condotti in sede di verificazione, NON è emersa, a carico del candidato,

la sussistenza della patologia "-*OMISSIS*-"*;* pertanto, si ritiene attribuibile al sig.-OMISSIS-, per l'apparato AVOR, il -OMISSIS-di cui al Decreto del Ministero della Difesa 4.6.2014, recante "*Approvazione della direttiva tecnica riguardante l'accertamento delle imperfezioni e infermità che sono causa di non idoneità al servizio militare e della direttiva tecnica riguardante i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare*". Sulla base di quanto sopra esposto, la Commissione Medica ritiene che il ricorrente sia IDONEO, sotto tale profilo, al reclutamento nell'Arma dei Carabinieri."

Ritenuto che dette conclusioni connotino il ricorso di adeguato *fumus* per poter disporre, a fronte dell'evidente pregiudizio ed in attesa delle definitive valutazioni di merito, l'ammissione con riserva del candidato al prosieguo dell'iter concorsuale;

Vista, altresì, l'impugnazione del provvedimento di approvazione della graduatoria -già ritualmente notificato ad almeno uno dei controinteressati nella fase introduttiva- e reputato ora necessario integrare il contraddittorio nei confronti di tutti i candidati inclusi nella graduatoria del concorso in esame, autorizzando -stante l'elevato numero di essi- parte ricorrente ad avvalersi della notifica per pubblici proclami, ai sensi del combinato disposto dell'art. 41, comma 4, c.p.a., e dell'art. 49, comma 3, c.p.a, secondo le seguenti prescrizioni:

la notificazione, ai sensi dell'art. 52, comma 2, CPA, dovrà avvenire in forma digitale mediante pubblicazione -nel rispetto degli obblighi imperativi di tutela della riservatezza dei dati personali- sul sito web dell'Amministrazione resistente della presente ordinanza, del ricorso principale e degli eventuali motivi aggiunti, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi

presenti nella graduatoria finale pubblicata);

a tal fin parte ricorrente dovrà provvedere -al più presto e comunque entro il termine perentorio di sette giorni decorrente dalla data di comunicazione della presente ordinanza- a comunicare a sua volta, a mezzo PEC, apposita richiesta di pubblicazione all'Amministrazione resistente, con contestuale trasmissione di copia digitale degli atti indicati e della presente ordinanza;

l'Amministrazione resistente dovrà quindi provvedere -al più presto e non oltre ventuno giorni dalla ricezione della suindicata richiesta- alla pubblicazione con apposita evidenza sul proprio sito web degli atti così trasmessi dal ricorrente, nonché dell'elenco nominativo di tutti i controinteressati (corrispondenti ai nominativi presenti nella graduatoria finale pubblicata), rilasciando -al più presto e non oltre cinque giorni dopo il completamento di detti adempimenti- il relativo attestato di avvenuta pubblicazione al ricorrente medesimo;

prova dell'avvenuta notifica nei modi suindicati, comprovata dall'attestato di pubblicazione rilasciato dalla P.A, dovrà essere depositata presso la segreteria di questo TAR, a cura del ricorrente e a pena di decadenza, entro i successivi sette giorni dalla ricezione del predetto attestato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis) accoglie l'istanza cautelare ai soli fini dell'ammissione con riserva del candidato al prosieguo delle ulteriori prove e verifiche previste dall'iter concorsuale e dispone gli incombenti di cui in motivazione ai fini dell'integrazione del contraddittorio;

rinvia in prosieguo alla Camera di consiglio del 20 dicembre 2023, anche per le statuizioni sulle spese.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all'articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 11 ottobre 2023 con l'intervento dei magistrati:

Giovanni Iannini, Presidente

Floriana Venera Di Mauro, Consigliere

Domenico De Martino, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE	IL PRESIDENTE
Domenico De Martino	**Giovanni Iannini**

IL SEGRETARIO